

Srl innovative, statuti modificabili online

Al via la possibilità da parte dei soci di modificare online con firma digitale lo statuto di una startup, senza l'intervento del notaio. E anche gli atti modificativi dell'atto costitutivo e dello statuto delle start up innovative costituite nella forma di società a responsabilità limitata potranno essere redatti in forma elettronica e potranno essere firmati digitalmente dal presidente dell'assemblea e da ciascuno dei soci che hanno approvato la delibera (nel caso di società pluripersonale), o dall'unico socio (nel caso di unipersonale) in totale conformità al modello standard. È quanto previsto dal decreto Mise 28 ottobre 2016 (nella Gazzetta n. 277/2016) in merito al nuovo modello standard modificativo delle start up innovative costituite nella forma di srl da inviare al registro imprese.

QUANDO USARE IL MODELLO STANDARD. Il modello standard per le modifiche potrà essere utilizzato dalla start up innovativa:

- per le modifiche che non comportano la perdita dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2012, n. 179,
- per la cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative.

Contestualmente al deposito per l'iscrizione in sezione ordinaria del registro delle imprese del verbale modificativo, la start-up deposita la dichiarazione di attestazione del mantenimento dei requisiti (articolo 25, comma 15, del

dl n. 179/2012). L'atto modificativo dovrà essere redatto in modalità esclusivamente informatica. L'atto sottoscritto in maniera diversa, non è iscrivibile nel registro delle imprese. Il documento informatico dovrà essere presentato per l'iscrizione nel registro delle imprese territorialmente competente, entro 30 giorni dall'ultima sottoscrizione. Contestualmente alla domanda di iscrizione, la società dovrà presentare istanza di iscrizione nella sezione speciale, al quale sarà subordinata alla preventiva iscrizione provvisoria della società nella sezione ordinaria.

VERIFICHE REGISTRO IMPRESE. Superate le verifiche spettanti all'ufficio del registro delle imprese, l'ente camerale dovrà procedere all'iscrizione entro dieci giorni dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva «modifica di atto costitutivo di start-up a norma dell'articolo 4 comma 10-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale». Entro dieci giorni dall'iscrizione in sezione provvisoria, il registro imprese, verificata in capo alla società la permanenza dei requisiti di start-up, iscrive la notizia in sezione speciale ed elimina la dicitura «iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria».

Cinzia De Stefanis